

Mase: effetti della nuova classificazione Ateco 2025

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell'Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell'entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l'obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell'accesso all'agevolazione.

Il Mase, al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l'aggiornamento normativo nell'ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che "il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l'eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l'approccio corretto è quello di seguire un'analisi basata sulla descrizione dell'attività sostanziale. In altri termini, **l'attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione**".

A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza riportata in allegato (Allegato A).

Pertanto, ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo "Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento", il codice dell'attività economica effettivamente svolta, come riportato nel "Modello IVA 2025 - periodo

d'imposta 2024".

Il requisito d'accesso sarà verificato in relazione al citato Allegato A.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[10936_N.L.41_-_Allegato_A.pdf](#)

[Download](#)